

Decreto del 5 dicembre 1997 n. 489 - Min. Finanze

Regolamento recante norme in tema di franchigie fiscali applicabili a talune importazioni definitive di beni, piccole spedizioni prive di carattere commerciale ed a spedizioni di valore trascurabile.

Publicato in Gazzetta Ufficiale n. 15 del 20 gennaio 1998

Preambolo

Preambolo.

Articolo 1

Significato di: "diritti doganali"; "diritti di confine"; "regolamento comunitario"; "direttiva comunitaria" e "valore globale"

Articolo 2

Franchigia.

Articolo 3

Residenza.

Articolo 4

Regali.

Articolo 5

Valore intrinseco.

Articolo 6

Esclusione dalla franchigia.

Articolo 7

Merci ammesse in franchigia.

Articolo 8

Piccole spedizioni.

Articolo 9

Franchigia accordata entro i limiti della quantità.

Articolo 10

Abrogazione di norme.

Preambolo - Preambolo.

In vigore dal 4 febbraio 1998

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto l'articolo 14 delle disposizioni preliminari alla tariffa dei dazi doganali d'importazione, approvata con decreto del Presidente della Repubblica 26 giugno 1965, n. 723, come sostituito dall'articolo 1 della legge 26 novembre 1992, n. 479, che attribuisce al Ministro delle finanze la competenza

ad adottare regolamenti per stabilire, al fine dell'adeguamento alle disposizioni adottate dai competenti organi comunitari, condizioni, modalità e formalità per l'ammissione alle franchigie dai diritti doganali previste dall'articolo 12 del predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 723 del 1965 e dal regolamento (CEE) n. 918/83 del Consiglio, del 28 marzo 1983;

Visto il regolamento (CEE) n. 918/83 del Consiglio, del 28 marzo 1983, relativo alla fissazione del regime comunitario delle franchigie doganali, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 355/94 del Consiglio, del 14 febbraio 1994;

Vista la direttiva 78/1035/CEE del Consiglio, del 9 dicembre 1978, relativa alle franchigie fiscali applicabili all'importazione di merci oggetto di piccole spedizioni a carattere non commerciale provenienti da Paesi terzi, modificata dalla direttiva n. 85/576/CEE del Consiglio, del 20 dicembre 1985;

Vista la direttiva n. 83/181/CEE del Consiglio, del 28 marzo 1983, che determina il campo di applicazione dell'articolo 14, paragrafo 1, lettera d), della direttiva n. 77/388/CEE del 17 maggio 1977 per quanto concerne l'esenzione dall'imposta sul valore aggiunto di talune importazioni definitive di beni, modificata da ultimo dalla direttiva n. 91/680/CEE del Consiglio, del 16 dicembre 1991;

Visto il decreto del Ministro delle finanze 16 ottobre 1990, n. 441, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 22 del 26 gennaio 1991, recante esenzione dai diritti doganali per merci oggetto di piccole spedizioni all'interno della Comunità ed in provenienza da Paesi terzi;

Visto l'articolo 12 delle disposizioni preliminari alla tariffa dei dazi doganali d'importazione, approvata con decreto del Presidente della Repubblica 26 giugno 1965, n. 723, come sostituito dall'articolo 1 della legge 26 novembre 1992, n. 479, che dispone l'esenzione dal pagamento dei diritti di confine, diversi da quelli contemplati dal citato regolamento (CEE) n. 918/83

delle merci per le quali risultano soddisfatte le medesime condizioni prescritte, per la franchigia daziaria, dal regolamento stesso, e il non assoggettamento all'imposta sul valore aggiunto delle importazioni di merci oggetto delle direttive del Consiglio delle Comunità europee adottate in materia di determinazione del campo di applicazione dell'articolo 14, paragrafo 1, lettera d), della direttiva n. 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977;

Ritenuta la necessità di adeguare la normativa nazionale alle summenzionate disposizioni comunitarie;

Visto l'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Udito il parere espresso dal Consiglio di Stato nell'adunanza della Sezione consultiva per gli atti normativi del 6 ottobre 1997;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri effettuata ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, con nota n. 3-7592 del 31 ottobre 1997;

Adotta

il presente regolamento:

[Torna al sommario](#)

Articolo 1 - Significato di: "diritti doganali"; "diritti di confine"; "regolamento comunitario"; "direttiva comunitaria" e "valore globale"

In vigore dal 25 dicembre 2008

1. Ai sensi del presente regolamento si intendono per:

a) "diritti doganali", i diritti doganali previsti dall'articolo 12 delle disposizioni preliminari alla tariffa dei dazi doganali d'importazione, approvata con decreto del Presidente della Repubblica 26 giugno 1965, n. 723, come sostituito dall'articolo 1 della legge 26 novembre 1992, n. 479;

b) "diritti di confine", i diritti previsti all'articolo 34, secondo comma, del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43;

c) "regolamento comunitario", il regolamento (CEE) n. 918/83 del Consiglio del 28 marzo 1983;

d) "direttiva comunitaria", la direttiva 2006/79/CE del Consiglio, del 5 ottobre 2006 e la direttiva n. 83/181/CEE del Consiglio del 28 marzo 1983;

e) "valore globale" o "valore intrinseco", il valore delle merci presentate all'importazione, escluse le spese di trasporto e quelle di assicurazione.

[Torna al sommario](#)

Articolo 2 - Franchigia.

In vigore dal 4 febbraio 1998

1. Sono ammesse in franchigia dai diritti doganali le importazioni di merci per le quali l'esenzione è disposta, con carattere di obbligatorietà, rispettivamente dal regolamento comunitario per i diritti di confine e dalla direttiva comunitaria per l'imposta sul valore aggiunto.

2. La franchigia è concessa alle condizioni e con le modalità e formalità determinate dal regolamento comunitario e dalle direttive comunitarie.

[Torna al sommario](#)

Articolo 3 - Residenza.

In vigore dal 4 febbraio 1998

1. Il trasferimento di residenza di cui all'articolo 2 del regolamento comunitario e della direttiva comunitaria n. 83/181/CEE del Consiglio del 28 marzo 1983 è comprovato dalla presentazione di uno dei seguenti documenti:

a) certificato del comune dove è stata eletta la nuova residenza, che riporti lo stato di famiglia, il luogo di precedente residenza e la data di trasferimento;

b) dichiarazione rilasciata dall'autorità consolare italiana nel Paese terzo, attestante il periodo di permanenza all'estero e la data di trasferimento;

c) altra documentazione riconosciuta idonea dal capo della circoscrizione competente sull'ufficio doganale di importazione, tenuto conto del soggetto beneficiario e delle caratteristiche dell'operazione. Tale documentazione a titolo esemplificativo può essere costituita da:

1) attestazione rilasciata dall'impresa od ente nel Paese terzo alle cui dipendenze il soggetto beneficiario abbia lavorato;

2) contratto di affitto di immobile per abitazione del soggetto beneficiario nel Paese terzo;

3) comunicazione del Ministero degli affari esteri di accreditamento di personale diplomatico consolare, giornalisti.

2. L'importazione in franchigia è comunicata all'ufficio doganale nella cui competenza territoriale si trova il luogo di nuova residenza, se effettuata da

ufficio doganale diverso.

[Torna al sommario](#)

Articolo 4 - Regali.

In vigore dal 4 febbraio 1998

1. I regali offerti in occasione di un matrimonio da persone residenti in un Paese terzo, ricevuti da una persona che soddisfa le condizioni di cui all'articolo 11, paragrafo 1, del regolamento comunitario e della direttiva n. 83/181/CEE del Consiglio del 28 marzo 1983, sono ammessi in franchigia dai diritti doganali purché il valore dei singoli regali non superi 1000 ECU.
2. L'importazione in franchigia è comunicata all'ufficio doganale nella cui competenza territoriale si trova il luogo di nuova residenza, se effettuata da ufficio doganale diverso.

[Torna al sommario](#)

Articolo 5 - Valore intrinseco.

In vigore dal 4 febbraio 1998

1. Sono ammesse alla franchigia dai diritti doganali le merci il cui valore intrinseco non eccede complessivamente 22 ECU per spedizione.

[Torna al sommario](#)

Articolo 6 - Esclusione dalla franchigia.

In vigore dal 4 febbraio 1998

1. Sono esclusi dalla franchigia di cui all'articolo precedente:
 - a) i prodotti alcolici;
 - b) i profumi e l'acqua da toilette;
 - c) i tabacchi e i prodotti del tabacco.

[Torna al sommario](#)

Articolo 7 - Merci ammesse in franchigia.

In vigore dal 4 febbraio 1998

1. Sono ammesse in franchigia dai diritti doganali le merci oggetto di piccole spedizioni prive di carattere commerciale, inviate da un privato che si trova in un Paese terzo ad un altro privato che si trova nel territorio doganale della Comunità'.

[Torna al sommario](#)

Articolo 8 - Piccole spedizioni.

In vigore dal 25 dicembre 2008

1. Sono considerate piccole spedizioni prive di carattere commerciale le spedizioni che nel contempo:
 - a) presentino carattere occasionale;

b) riguardino esclusivamente merci riservate all'uso personale o familiare dei destinatari e che, per loro natura e quantità, escludano qualsiasi interesse di ordine commerciale;

c) riguardino merci il cui valore globale non superi 45 euro, ivi compreso il valore delle merci di cui al successivo articolo;

d) non risultino effettuate dietro corrispettivo in qualsiasi forma.

[Torna al sommario](#)

Articolo 9 - Franchigia accordata entro i limiti della quantità'.

In vigore dal 25 dicembre 2008

1. Per le merci elencate nell'articolo 31 del regolamento comunitario e nell'[articolo 2, paragrafo 1, della direttiva 2006/79/CE del Consiglio, del 5 ottobre 2006](#), la franchigia è accordata entro i limiti dei quantitativi ivi indicati.

[Torna al sommario](#)

Articolo 10 - Abrogazione di norme.

In vigore dal 4 febbraio 1998

1. È abrogato il decreto ministeriale 16 ottobre 1990, n. 441.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

[Torna al sommario](#)
